

**Dott.ssa Roberta Valsecchi**  
dottore commercialista  
revisore legale

**Dott. Nico Gilardi**  
consulente del lavoro

**Dott. Luca Spreafico**  
dottore commercialista  
revisore legale

**Dott.ssa Selena Frigerio**  
Collaboratore di Studio  
dottore commercialista  
revisore legale

# Studio Valsecchi & Associati



Olginate 07 Gennaio 2020

## CIRCOLARE: DL 26.10.2019 N. 124 (C.D. “DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020”) CONV. L. 19.12.2019 N. 157 - PRINCIPALI NOVITÀ

### 1 PREMESSA

Il DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020” è stato convertito nella L. 19.12.2019 n. 157 (pubblicata sulla *G.U.* 24.12.2019 n. 301), prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Il DL 124/2019 è entrato in vigore il 27.10.2019, mentre la L. 157/2019 è entrata in vigore il 25.12.2019.

Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze. Di seguito si analizzano le principali novità contenute nel DL 124/2019 convertito.

### 2 PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI

Di seguito si riepilogano le principali novità in ambito fiscale contenute nel DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157, ad eccezione delle novità in materia di diritto penale tributario, che sono analizzate nel successivo paragrafo 4.

Argomento	Descrizione
<b>Versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell'ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi</b>	<p>L'art. 4 del DL 124/2019 convertito ha introdotto il nuovo art. 17-<i>bis</i> nel D. Lgs. 241/97, che deroga al precedente art. 17 co. 1 in materia di versamenti e compensazioni.</p> <p>Il testo originario della norma, che è stato integralmente modificato durante l'<i>iter</i> di conversione, aveva introdotto un complesso meccanismo che attribuiva al committente, di regola, la responsabilità del versamento delle ritenute fiscali (sia a titolo di IRPEF che delle relative addizionali) trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, garantendo che la provvista per il versamento delle stesse fosse messa a disposizione dal datore di lavoro, oppure mediante compensazione con i corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non ancora corrisposti.</p> <p>Nella formulazione attuale, invece, la norma prevede che spetti alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici l'obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro da realizzare con prevalente utilizzo di manodopera. Il committente, invece, ha l'obbligo di controllare che l'impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all'Agenzia delle Entrate competente.</p>

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<p><b>Ambito soggettivo</b></p> <p>La norma si applica ai committenti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi, che siano sostituti d'imposta e residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato.</p> <p>Sono esclusi dalla disciplina in esame i committenti che non hanno la qualifica di sostituti d'imposta, ad esempio le persone fisiche che non agiscono nell'ambito di attività imprenditoriali o professionali (c.d. "privati").</p> <p><b>Ambito oggettivo</b></p> <p>La deroga introdotta con l'art. 17-bis del DLgs. 241/97 si applica ai committenti che affidino ad un'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l'esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro, attraverso "contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo".</p> <p>Per rientrare nell'ambito applicativo della disposizione devono coesistere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sia il limite economico (importo annuo complessivo dell'opera o delle opere e del servizio o dei servizi commissionati superiore a 200.000,00 euro);</li> <li>• sia quello relativo all'esecuzione, caratterizzato dalla prevalenza dell'utilizzo della manodopera presso le sedi di attività del committente con beni strumentali di quest'ultimo.</li> </ul> <p><b>Obblighi dell'impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrici</b></p> <p>L'impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• determina e trattiene l'importo delle ritenute fiscali calcolate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'opera o del servizio per tutta la durata del contratto;</li> <li>• provvede al versamento delle medesime nel rispetto del termine ordinario, ma senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie.</li> </ul> <p>Nei 5 giorni lavorativi successivi rispetto alla scadenza del termine per il pagamento delle ritenute, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente, e per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dei lavoratori impiegati nella prestazione dell'opera o del servizio affidatogli dal medesimo committente, compilati secondo le indicazioni contenute nella ris. Agenzia delle Entrate 24.12.2019 n. 109;</li> <li>• un elenco nominativo di tutti i lavoratori, indicandone anche il codice fiscale, impiegati nel mese precedente nell'esecuzione dell'opera o del servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore;</li> <li>• l'ammontare della retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore impiegato nell'esecuzione dell'opera o del servizio affidato dal committente;</li> <li>• il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente per ciascun lavoratore, con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente.</li> </ul> <p><b>Responsabilità dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice</b></p> <p>L'art. 17-bis del D. Lgs. 241/97 prevede che l'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice sia responsabile per la corretta determinazione e per la corretta esecuzione delle ritenute, nonché per il versamento delle medesime, senza possibilità di compensazione nel modello F24.</p>

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<p>Tale impresa è responsabile anche nel caso in cui non fornisca al committente i modelli F24 utilizzati per il versamento delle ritenute e i dati necessari per permettergli di verificare la corretta determinazione delle medesime.</p> <p><b>Obblighi del committente</b></p> <p>Il committente deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• chiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici la copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute, al fine di riscontrarne il corretto adempimento;</li> <li>• sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria, finché perdura l'inadempimento, fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio o se inferiore per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate, nel caso in cui non riceva, entro i 5 giorni successivi al termine per il versamento, i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dovute in relazione ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, o nel caso in cui li abbia ricevuti ed abbia rilevato un omesso o insufficiente versamento;</li> </ul> <p><b>comunicare l'inadempimento riscontrato all'Agenzia delle Entrate competente entro 90 giorni.</b></p> <p><b>Responsabilità del committente</b></p> <p>L'inadempimento degli obblighi previsti per il committente dall'art. 17-<i>bis</i> del DLgs. 241/97 genera una responsabilità a suo carico solo nel caso in cui si verifichi l'omesso o il parziale versamento delle ritenute da parte dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, esponendolo all'obbligo di pagare una somma commisurata alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice.</p> <p><b>Sanzioni per il committente</b></p> <p>L'art. 17-<i>bis</i> co. 4 del DLgs. 241/97 dispone che il committente inadempiente sia obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice per la violazione degli obblighi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• corretta determinazione delle ritenute;</li> <li>• corretta esecuzione delle medesime;</li> <li>• tempestivo versamento delle ritenute senza possibilità di compensazione.</li> </ul> <p>La somma chiesta al committente si aggiunge alla sanzione irrogata per l'inadempimento dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice e non può essere pagata mediante compensazione nel modello F24.</p> <p><b>Ravvedimento operoso</b></p> <p>Il termine di 90 giorni previsto per il committente che, avendo riscontrato un inadempimento dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice deve comunicarlo all'Agenzia delle Entrate, permette alle medesime di avvalersi del ravvedimento per rimediare alla violazione commessa, potendo beneficiare della riduzione delle sanzioni ad un decimo se perfezionato entro 30 giorni dalla data della violazione e ad un nono se la regolarizzazione viene posta in essere entro 90 giorni dalla violazione commessa.</p> <p>L'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice può regolarizzare la violazione commessa anche dopo il termine dei 90 giorni, ma in tal caso il committente avrà comunicato l'inadempimento all'Agenzia delle Entrate. Pertanto, aumenta per l'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice il rischio di non poter ravvedere la violazione commessa, nel caso in cui venga notificato uno degli atti che inibiscono la</p>

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<p>facoltà di ravvedersi (es. atto di accertamento, irrogazione di sanzioni, cartella di pagamento).</p> <p><b>Contributi previdenziali e premi INAIL - Esclusione della compensazione</b></p> <p>Il nuovo art. 17-bis del DLgs. 241/97 prevede inoltre che le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici devono versare, senza potersi avvalere della compensazione nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, quanto dovuto per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in relazione alle retribuzioni erogate ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati;</li> <li>• nel corso di durata del contratto.</li> </ul> <p><b>Facoltà di disapplicazione della nuova disciplina</b></p> <p>L'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice disapplica l'art. 17-bis del D. Lgs. 241/97 (anche per i versamenti contributivi) se nell'ultimo giorno del mese precedente a quello previsto per il versamento delle ritenute soddisfa i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;</li> <li>• non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.</li> </ul> <p>È previsto il rilascio di un certificato da parte dell'Agenzia delle Entrate che attesti il possesso dei richiamati requisiti e che ha validità di 4 mesi dal rilascio.</p> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall'1.1.2020, quindi dalle ritenute operate da tale data, anche con riferimento ai contratti stipulati prima del 1° gennaio (ris. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 108).</p>
<p><b>Compensazione nel modello F24 di crediti relativi a imposte dirette e IRAP - Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione</b></p>	<p>Per effetto dell'art. 3 co. 1 del DL 124/2019 convertito, l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, viene esteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle imposte sui redditi e relative addizionali;</li> <li>• alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;</li> <li>• all'IRAP.</li> </ul> <p>Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono;</li> <li>• a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.</li> </ul> <p>In pratica, vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA.</p> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020. Per i crediti maturati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, emergenti dai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, rimangono invece</p>

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	applicabili le precedenti disposizioni che non prevedevano l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emergono.
<b>Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni - Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate - Estensione</b>	<p>Per effetto dell'art. 3 co. 2 del DL 124/2019 convertito, viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap;</li> <li>• Dei crediti d'imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.</li> </ul> <p>In pratica, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l'utilizzo dei sistemi telematici dell'agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 "a saldo zero" o di particolari crediti d'imposta agevolativi.</p> <p><b>Crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta</b></p> <p>L'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni viene esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta (es. Per ritenute alla fonte, rimborsi da modelli 730, "bonus Renzi"), indipendentemente dal possesso della partita IVA.</p> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019 convertito), quindi, ad esempio, da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.</p>
<b>Controllo preventivo delle compensazioni - Scarto dei modelli F24 - Sanzioni</b>	<p>L'Agenzia delle Entrate, se ravvisa profili di rischio dalla stessa individuati, può bloccare preventivamente i modelli F24 che contengono compensazioni e successivamente disporre lo scarto.</p> <p>Se il modello F24 viene bloccato e scartato, il pagamento non è eseguito.</p> <p>Con l'art. 4 co. 5 - 8 del DL 124/2019 convertito si prevede una sanzione pari al 5% dell'importo per importi fino a 5.000,00 euro, oppure pari a 250,00 euro per importi superiori a 5.000,00 euro, a carico del contribuente il cui modello F24 sia stato preventivamente scartato (nella versione originaria del DL era prevista una sanzione fissa di 1.000,00 euro). Tale sanzione viene contestata mediante cartella di pagamento, con diretta iscrizione a ruolo.</p> <p>Ove il contribuente paghi la sanzione entro 30 giorni dall'apposita comunicazione preventiva inviata dall'Agenzia delle Entrate, l'iscrizione a ruolo non viene eseguita.</p> <p>In ogni caso, il contribuente può far presente all'Agenzia delle Entrate elementi valutati erroneamente o non considerati.</p>
<b>Contrasto alle indebite compensazioni - Cooperazione tra Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL</b>	<p>Con l'art. 3 co. 4 del DL 124/2019 convertito viene previsto che l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'INAIL definiscano procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 241/97.</p> <p>I suddetti Istituti possono infatti inviare all'Agenzia delle Entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che presentano profili di rischio;</li> <li>• ai fini del recupero del credito indebitamente compensato.</li> </ul> <p><b>Provvedimenti attuativi</b></p> <p>Le procedure in esame e ogni altra disposizione attuativa saranno definite con</p>

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<p>provvedimenti adottati d'intesa dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate e dai Presidenti di INPS e INAIL.</p>
<p><b>Compensazione crediti commerciali verso Pubbliche Amministrazioni con somme iscritte a ruolo - Proroga per il 2019 e 2020</b></p>	<p>Con l'art. 37 co. 1-<i>bis</i> del DL 124/2019 convertito, viene estesa anche agli anni 2019 e 2020 la possibilità, per le imprese e i lavoratori autonomi, di utilizzare in compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o derivanti da atti esecutivi, affidate agli Agenti della Riscossione entro il 31.10.2019, i crediti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;</li> <li>• relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;</li> <li>• non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell'Ente debitore.</li> </ul> <p>La nuova modalità di compensazione può quindi essere esercitata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a decorrere dal 25.12.2019 e fino al 31.12.2020;</li> <li>• in relazione a tributi erariali, regionali e locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obblig. contro gli infortuni, entrate spettanti all'Ente che ha rilasciato la certificazione, nonché per gli oneri accessori, gli aggi e le spese dell'Agente della Riscossione, relativi ai carichi affidati entro il 31.10.2019;</li> <li>• qualora la somma affidata all'Agente della Riscossione sia inferiore o pari al credito vantato;</li> <li>• su richiesta del creditore, che dovrà presentare all'Agente della Riscossione competente la certificazione del credito rilasciata dalla Pubblica Amministrazione debitrice.</li> </ul>
<p><b>Modifica della misura delle rate degli acconti IRPEF, IRES e IRAP</b></p>	<p>L'art. 58 del DL 124/2019 convertito modifica, a regime, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).</p> <p>In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell'importo complessivamente dovuto, dal 2020 occorrerà versare due rate di pari importo (ognuna del 50%).</p> <p>La disposizione ha effetto anche sul periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti "solari"), con una riduzione, di fatto, della misura dell'acconto complessivamente dovuto al 90% (85,5% per la cedolare secca sulle locazioni ex art. 3 del DLgs. 23/2011).</p> <p><b>Soggetti interessati dalla modifica</b></p> <p>La modifica interessa soltanto i contribuenti che, contestualmente (art. 12-<i>quinquies</i> co. 3 e 4 del DL 34/2019 e ris. Agenzia delle Entrate 12.11.2019 n. 93):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;</li> <li>• dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569,00 euro).</li> </ul> <p>Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;</li> <li>• applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014;</li> <li>• applicano il regime di vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");</li> <li>• determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;</li> </ul>

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.</li> </ul> <p>Per gli altri contribuenti, resta ferma l'attuale bipartizione (prima rata al 40% e seconda rata al 60%), sia per il 2019, sia per gli anni successivi.</p> <p><b>Imposte interessate dalla modifica</b></p> <p>La modifica delle rate di acconto si estende, oltre che all'IRPEF, all'IRES e all'IRAP (espressamente citate dalla norma), anche all'imposta sostitutiva per il regime forfetario e alle altre imposte sostitutive per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell'acconto, quali, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la cedolare secca di cui all'art. 3 del DLgs. 23/2011;</li> <li>• l'IVAFE di cui all'art. 19 co. 18 - 22 del DL 201/2011;</li> <li>• l'IVIE di cui all'art. 19 co. 13 - 17 del DL 201/2011.</li> </ul> <p><b>Effetti sugli acconti relativi al 2019</b></p> <p>Per i citati soggetti ISA, riguardo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti "solari"):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• resta "salva" la prima rata di acconto versata in misura pari al 40% (non occorre, quindi, in ogni caso integrare il pagamento a suo tempo effettuato);</li> <li>• la seconda rata è dovuta nella misura del 50%;</li> <li>• in caso di versamento in un'unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata, l'acconto è dovuto in misura pari al 90% (85,5% per la cedolare secca).</li> </ul> <p>Per gli altri contribuenti restano ferme le "vecchie" modalità.</p> <p><b>Effetti sugli acconti a regime</b></p> <p>A partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (2020, per i soggetti "solari"), la prima e la seconda rata di acconto saranno dovute in misura differente per i contribuenti ISA, da un lato, e per i contribuenti estranei agli ISA, dall'altro, ferma restando la misura complessivamente dovuta (pari, nella generalità dei casi, al 100%, fatta eccezione per la cedolare secca il cui acconto, ancora per il 2020, sarà dovuto nella misura del 95%).</p> <p>In particolare, per i soggetti ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sia la prima che la seconda rata di acconto saranno dovute nella misura del 50%;</li> <li>• se l'importo della prima rata non supera 103,00 euro, l'acconto sarà versato in un'unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata.</li> </ul> <p>Per gli altri soggetti, restano ferme le "vecchie" modalità.</p>
<p><b>Consegna e trasmissione telematica delle certificazioni del sostituto d'imposta - Nuovi termini dal 2021</b></p>	<p>Per effetto dell'art. 16-bis co. 2 del DL 124/2019 convertito, dal 2021 viene stabilito al 16 marzo il termine per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la consegna al contribuente delle certificazioni del sostituto d'imposta;</li> <li>• la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche.</li> </ul> <p>Certificazioni Uniche non rilevanti per la precompilata</p> <p>Rimane ferma la scadenza del 31 ottobre per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate.</p> <p>Certificazioni relative al periodo d'imposta 2019</p> <p>Le certificazioni relative al 2019 dovranno quindi ancora essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inviate in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 9.3.2020 (in quanto il 7 marzo cade di sabato);</li> <li>• consegnate ai contribuenti entro il 31.3.2020.</li> </ul>
<p><b>Trasmissione telematica dei dati per la</b></p>	<p>Per effetto dell'art. 16-bis co. 4 del DL 124/2019 convertito, dal 2021 viene prorogato al 16 marzo il termine del 28 febbraio stabilito per la trasmissione telematica</p>

Argomento	Descrizione
<p><b>precompilazione delle dichiarazioni - Nuovi termini dal 2021</b></p>	<p>all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.</p> <p>Messa a disposizione della dichiarazione precompilata</p> <p>Conseguentemente, sempre dal 2021, il termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate viene differito dal 15 al 30 aprile.</p> <p>Comunicazione dei dati relativi al periodo d’imposta 2019</p> <p>Le comunicazioni in via telematica dei dati relativi al periodo d’imposta 2019 devono quindi ancora essere effettuate entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il 31.1.2020, in relazione alle spese sanitarie;</li> <li>• il 28.2.2020 (non rileva l’anno bisestile), in relazione agli altri oneri deducibili o detraibili (comprese le spese veterinarie).</li> </ul>
<p><b>Presentazione e trasmissione telematica dei modelli 730 ed effettuazione dei conguagli - Nuovi termini dal 2021</b></p>	<p>Per effetto dell’art. 16-bis co. 1 e 3 del DL 124/2019 convertito, dal 2021 vengono previsti nuovi termini in relazione ai modelli 730.</p> <p>Presentazione dei modelli 730 - Nuovo termine dal 2021</p> <p>A decorrere dal 2021, il termine di presentazione del modello 730 viene stabilito al 30 settembre, indipendentemente dalla modalità di presentazione (presentazione diretta, al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, ad un CAF-dipendenti o professionista abilitato).</p> <p>Presentazione dei modelli 730/2020</p> <p>I modelli 730/2020, relativi al periodo d’imposta 2019, devono quindi ancora essere presentati entro il:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7.7.2020, in caso di presentazione al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;</li> <li>• 23.7.2020, in caso di presentazione diretta da parte del contribuente o mediante un CAF-dipendenti o un professionista abilitato.</li> </ul>
<p><b>Ravvedimento operoso - Limiti temporali</b></p>	<p>Per effetto dell’art. 10-<i>bis</i> del DL 124/2019 convertito, viene estesa a tutti i comparti impositivi la possibilità di eseguire il ravvedimento operoso senza limitazioni temporali, entro, quindi, i termini di decadenza per la notifica dell’atto impositivo.</p> <p>Ciò vale, in particolar modo, per i tributi locali e per tutte le entrate che hanno natura tributaria, come i contributi consortili.</p> <p>In precedenza, il ravvedimento operoso, per i tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, doveva avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stata commessa la violazione o entro l’anno dalla violazione stessa.</p> <p>Rimane fermo che, per i tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, il ravvedimento operoso rimane inibito dall’inizio di un controllo fiscale, ad esempio dalla notifica di un questionario o da un accesso.</p>
<p><b>Utilizzo dei file delle fatture elettroniche</b></p>	<p>L’art. 14 del DL 124/2019 convertito modifica l’art. 1 del DLgs. 127/2015, prevedendo la memorizzazione integrale dei file delle fatture elettroniche sino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della dichiarazione cui i documenti si riferiscono o alla definizione di eventuali giudizi. Sulla base della nuova disposizione, l’Amministrazione finanziaria potrà, quindi, memorizzare anche i dati richiesti dall’art. 21 co. 2 lett. g) del DPR 633/72, concernenti la natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell’operazione, anche in caso di mancata adesione del contribuente al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.</p> <p>I dati così ottenuti potranno essere utilizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dalla Guardia di Finanza per l’assolvimento di funzioni di politica economica e</li> </ul>



Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<p>finanziaria ad essa demandate; vengono potenziate, in questo modo, le attività di contrasto a violazioni non necessariamente relative al settore tributario (mercato dei capitali, tutela della proprietà intellettuale, ecc.);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale.</li> </ul> <p>In sede di attuazione delle nuove disposizioni, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate sono comunque tenute ad adottare "idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato", sentito il Garante per la protezione dei dati personali.</p>
<p><b>Prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche - Proroga del divieto di emissione di fatture elettroniche</b></p>	<p>Non essendo ancora state individuate modalità specifiche per l'emissione della fattura elettronica da parte dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, l'art. 15 del DL 124/2019 convertito ha disposto la proroga, anche per l'anno 2020, del divieto di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a tale Sistema(art.10-<i>bis</i> del DL 23.10.2018 n. 119).</p> <p>Per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 9-<i>bis</i> co. 2 del DL 14.12.2018 n. 135, la proroga ha effetto anche con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche da parte dei soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.</p> <p>Il "decreto fiscale" stabilisce altresì che, a decorrere dall'1.7.2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiono all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri mediante trasmissione degli stessi al Sistema tessera sanitaria, tramite strumenti tecnologici che ne garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza (ivi compresi quelli che consentono pagamenti con carte di debito o credito).</p>
<p><b>Imposta di bollo sulle fatture elettroniche</b></p>	<p>L'art. 17 del DL 124/2019 convertito, modificando l'art 12-<i>novies</i> del DL 34/2019, prevede che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, l'Agenzia delle Entrate comunichi all'interessato, con modalità telematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'importo dovuto;</li> <li>la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del DLgs. 471/97, ridotta a un terzo;</li> <li>gli interessi calcolati fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.</li> </ul> <p>Qualora il soggetto non proceda al versamento degli importi dovuti entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, l'Agenzia delle Entrate provvederà all'iscrizione a ruolo delle somme non versate.</p> <p><b>Versamenti fino a 1.000,00 euro annui</b></p> <p>Viene inoltre stabilito che, al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori, qualora gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000,00 euro, il versamento dell'imposta possa essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.</p>
<p><b>Reverse charge per appalti e subappalti</b></p>	<p>L'art. 4 co. 3 del DL 124/2019 convertito stabilisce l'introduzione del meccanismo del <i>reverse charge</i> per le prestazioni di servizi effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, laddove vi sia un prevalente utilizzo di manodopera;</li> <li>presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.</li> </ul>

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<p><b>Esclusioni</b></p> <p>La nuova disciplina non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle prestazioni di servizi relative al settore dell'edilizia (art. 17 co. 6 lett. a) e a-ter) del DPR 633/72) ed alle prestazioni nei confronti della P.A. e di altri enti e società assoggettati a <i>split payment</i> (art. 17-ter del DPR 633/72);</li> <li>• alle agenzie per il lavoro (Capo I del Titolo II del DLgs. 276/2003).</li> </ul> <p><b>Efficacia</b></p> <p>L'efficacia della nuova fattispecie di <i>reverse charge</i> è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una specifica misura di deroga alla direttiva 2006/112/CE (art. 4 co. 4 del DL 124/2019 convertito).</p>
<p><b>Lotteria degli scontrini - Rinvio - Premi speciali</b></p>	<p>Gli artt. 19 e 20 del DL 124/2019 convertito apportano alcune modifiche alla disciplina della c.d. "lotteria degli scontrini", con lo scopo di rafforzare l'efficacia della misura e di favorire la diffusione dei pagamenti elettronici.</p> <p><b>Quadro normativo</b></p> <p>La "lotteria degli scontrini" consentirà ai soggetti che effettuano acquisti di beni o servizi, presso esercenti che trasmettono in via telematica i dati dei corrispettivi, di partecipare all'estrazione a sorte di premi messi in palio.</p> <p>La partecipazione alla lotteria è ammessa per le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che effettuano acquisti al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione. Inoltre, ai fini dell'estrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il cliente dovrà comunicare all'esercente, all'atto dell'acquisto, il proprio codice identificativo ("codice lotteria");</li> <li>• l'esercente dovrà inviarlo all'Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati dell'operazione effettuata (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122).</li> </ul> <p><b>Rinvio della lotteria all'1.7.2020</b></p> <p>L'art. 20 del DL 124/2019 convertito differisce dall'1.1.2020 all'1.7.2020 l'avvio della lotteria degli scontrini, allineando tale termine di decorrenza all'entrata in vigore, a regime, dei nuovi obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.</p> <p><b>Rinvio al 30.6.2020 dell'adeguamento dei registratori telematici</b></p> <p>Conseguentemente, è stato differito dal 31.12.2019 al 30.6.2020 il termine entro cui gli esercenti devono adeguare i registratori telematici alle nuove funzioni richieste per l'attuazione della lotteria, vale a dire l'acquisizione del "codice lotteria" dei clienti e la trasmissione dei dati delle operazioni valide per la partecipazione alle estrazioni dei premi (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 1432381).</p> <p><b>Sistema di segnalazione delle violazioni</b></p> <p>In sede di conversione in legge, è stata abolita la sanzione amministrativa inizialmente prevista dall'art. 20 del DL 124/2019 per gli esercenti che avessero rifiutato di acquisire il codice identificativo del cliente o che avessero omesso di inviare i dati delle operazioni valide per la lotteria.</p> <p>Il nuovo art. 20 del DL 124/2019 convertito si limita a prevedere un meccanismo di segnalazioni da parte dei clienti. Nello specifico, stabilisce che il cliente ha la facoltà di segnalare sul sito dell'Agenzia delle Entrate, in apposito portale, se l'esercente si è rifiutato di acquisire il codice lotteria. Tale segnalazione sarà poi utilizzata dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.</p> <p><b>Esenzione fiscale dei premi</b></p> <p>Per incoraggiare la partecipazione alla lotteria, viene stabilito che i premi attribuiti nell'ambito della stessa non concorrono a formare il reddito del percipiente, per cui sono esclusi dall'imposizione ai fini IRPEF. Inoltre, sono esenti da qualsiasi ulteriore</p>

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<p>prelievo erariale.</p> <p><b>Istituzione di premi speciali in caso di pagamenti elettronici</b></p> <p>La definizione delle modalità di estrazione, dell'entità dei premi, nonché di ogni altra disposizione attuativa della lotteria è demandata a un provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, da adottare d'intesa con l'Agenzia delle Entrate.</p> <p>L'art. 19 del DL 124/2019 convertito prevede che con il medesimo provvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vengano istituiti premi speciali, da attribuire agli acquirenti che effettuano il pagamento mediante mezzi elettronici, mediante estrazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie;</li> <li>• vengano istituiti dei premi anche per gli esercenti che certificano le operazioni ex art. 2 co. 1 del D. Lgs. 127/2015 (ossia mediante registratori telematici o procedura <i>web</i> dell'Agenzia delle Entrate).</li> </ul> <p>Va tuttavia rilevato che, in base a quanto indicato nella relazione illustrativa di accompagnamento al decreto, l'attribuzione dei premi per gli esercenti sembra sia comunque subordinata all'utilizzo di mezzi di pagamento elettronici.</p>
<p><b>Semplificazione degli adempimenti IVA</b></p>	<p>L'avvio graduale dell'obbligo di emissione di fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio e del processo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ha reso necessario un differimento dell'introduzione della predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione annuale IVA.</p> <p>Conseguentemente, in virtù di quanto disposto dall'art. 16 del DL 124/2019 convertito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il primo invio delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA avrà luogo a partire dal secondo semestre 2020;</li> <li>• la predisposizione della bozza di dichiarazione annuale IVA verrà messa a disposizione dei soggetti passivi a partire dai dati riferiti al 2021.</li> </ul> <p><b>Scadenze dell'“esterometro”</b></p> <p>Grazie ad una modifica dell'art. 1 co. 3-<i>bis</i> del D. Lgs. 127/2015, è stata inoltre prevista una nuova periodicità di trasmissione del c.d. “esterometro”.</p> <p>La trasmissione telematica delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere dovrà infatti essere effettuata trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.</p>
<p><b>Credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici</b></p>	<p>Per incentivare i mezzi di pagamento elettronici, con l'art. 22 del DL 124/2019 convertito viene previsto il riconoscimento di un credito d'imposta a esercenti attività d'impresa, arti e professioni che hanno ricavi non superiori a 400.000,00 euro.</p> <p>Il credito d'imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari (banche, poste, ecc.) o con altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili;</li> <li>• in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dall'1.7.2020.</li> </ul>
<p><b>Agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi</b></p>	<p>L'art. 53-<i>bis</i> del DL 124/2019 convertito prevede alcune agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi.</p> <p><b>Aliquota IVA del 4%</b></p> <p>Con la modifica del n. 31 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% viene estesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle cessioni di motoveicoli e autoveicoli ad alimentazione ibrida ed elettrica effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3 della L. 5.2.92 n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, oppure dei familiari di cui essi</li> </ul>

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<p>sono fiscalmente a carico;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle prestazioni rese ai predetti soggetti dalle officine per adattare tali veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento.</li> </ul> <p>Detta aliquota IVA si applica anche alle cessioni dei citati autoveicoli a soggetti non vedenti e a soggetti affetti da sordomutismo, nonché ai familiari di cui i predetti soggetti sono fiscalmente a carico.</p> <p>Rientrano nell'ambito di applicazione dell'agevolazione in esame, in particolare, i veicoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido;</li> <li>• di cilindrata fino a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido;</li> <li>• di potenza non superiore a 150 kW, se con motore elettrico.</li> </ul> <p>Le stesse caratteristiche di potenza sono replicate nell'art. 1 co. 1 della L. 9.4.86 n. 97 e nell'art. 8 co. 3 primo periodo della L. 27.12.97 n. 449.</p> <p><b>Esenzione dall'imposta di trascrizione</b></p> <p>Agli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i citati veicoli ibridi e a motore elettrico, destinati a portatori di <i>handicap</i>, viene estesa l'esenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dall'imposta erariale di trascrizione;</li> <li>• dall'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione;</li> <li>• dall'imposta di registro.</li> </ul>
<p><b>Aliquota IVA agevolata su prodotti igienico-sanitari</b></p>	<p>L'art. 32-ter del DL 124/2019 convertito introduce il n. 1-<i>quinquies</i> nella Tabella A, parte II-<i>bis</i>, allegata al DPR 633/72, al fine di prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA del 5%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili;</li> <li>• alle coppette mestruali.</li> </ul> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>La disposizione si applica alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2020.</p>
<p><b>Autotrasportatori - Incentivi per il rinnovo del parco veicolare</b></p>	<p>Mediante l'art. 53 del DL 124/2019 convertito vengono stanziati risorse destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.</p> <p>L'entità dei contributi (che sarà meglio definita nel DM attuativo):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sarà compresa tra un minimo di 2.000,00 euro e un massimo di 20.000,00 euro per ciascun veicolo;</li> <li>• sarà differenziata in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione.</li> </ul>
<p><b>Contrasto alle frodi in materia di accise</b></p>	<p>L'art. 5 del DL 124/2019 convertito introduce alcune misure finalizzate a contrastare le frodi in materia di accise.</p> <p><b>Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa</b></p> <p>Con riguardo alla circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa, si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la trasmissione della nota di ricevimento dal destinatario nazionale all'Amministrazione finanziaria sia effettuata entro le 24 ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario;</li> <li>• per i trasferimenti mediante automezzi, la presa in consegna si verifichi con lo scarico effettivo dei prodotti dal mezzo di trasporto e con l'iscrizione nella contabilità del destinatario, entro il giorno in cui sono terminate le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualità e quantità dei prodotti scaricati.</li> </ul>

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<p><b>Destinatari registrati</b></p> <p>Ai fini del rilascio, della sospensione e della revoca dell'autorizzazione a operare come destinatario registrato, sono introdotti determinati requisiti di onorabilità mutuati dalla disciplina in materia di autorizzazione all'esercizio di un deposito fiscale di prodotti energetici prevista dall'art. 23 co. 6 - 9 del DLgs. 504/95.</p> <p>Si stabilisce, inoltre, l'obbligo del destinatario registrato di sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti nonché a riscontrare l'avvenuto pagamento dell'accisa.</p> <p><b>Deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa</b></p> <p>Si prevede l'obbligo di denuncia dell'esercizio all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per gli esercenti depositi per uso privato, agricolo e industriale di capacità superiore a 10 metri cubi (prima la soglia era 25 metri cubi);</li> <li>• per gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburante per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale è superiore a 5 metri cubi (prima la soglia era 10 metri cubi).</li> </ul> <p>Per i predetti soggetti i cui depositi o serbatoi non superano, rispettivamente, i 25 o i 10 metri cubi, il registro di carico e scarico è tenuto con modalità semplificate.</p> <p>Gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia devono soddisfare specifici requisiti di onorabilità per il rilascio dell'autorizzazione.</p> <p><b>Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche</b></p> <p>Agli esercenti depositi fiscali di prodotti alcolici sono applicabili i requisiti di onorabilità sopra indicati per i destinatari registrati.</p>
<p><b>TARI - Determinazione e tariffe</b></p>	<p>Gli artt. 57-<i>bis</i> e 58-<i>quinquies</i> del DL 124/2019 convertito modificano la disciplina della TARI e stabiliscono, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la proroga della modalità di misurazione del tributo da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti;</li> <li>• la fissazione al 30 aprile del termine di deliberazione delle tariffe per l'anno 2020 (il termine di deliberazione viene quindi scollegato da quello previsto per la deliberazione del bilancio di previsione);</li> <li>• l'accesso alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati a condizioni tariffarie agevolate per gli utenti domestici che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate (è previsto un <i>bonus</i> sociale anche per le utenze domestiche del servizio rifiuti, secondo criteri simili a quelli già stabiliti per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico);</li> <li>• la modifica della disciplina del metodo normalizzato per la determinazione della TARI al fine di equiparare (in termini di coefficienti da utilizzare per il calcolo della tassa) gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito.</li> </ul>
<p><b>Tasse automobilistiche - Pagamento tramite pagoPA</b></p>	<p>L'art. 38-<i>ter</i> del DL 124/2019 convertito stabilisce che, dall'1.1.2020, la tassa automobilistica (c.d. "bollo auto") deve essere pagata esclusivamente attraverso il sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" di cui all'art. 5 co. 2 del DLgs. 7.3.2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).</p>
<p><b>Aumenti dell'imposta di soggiorno</b></p>	<p>L'art. 46 co. 1-<i>bis</i> del DL 124/2019 convertito, modificando l'art. 4 del DLgs. 23/2011, prevede la possibilità di raddoppiare l'imposta di soggiorno nei capoluoghi più turistici. I Comuni capoluogo di Provincia che hanno avuto presenze turistiche per un numero 20 volte superiore a quello dei residenti, infatti, possono elevare l'imposta di soggiorno fino all'importo massimo di 10,00 euro per notte (in luogo del limite massimo di 5,00 euro per ciascuna persona e per ogni notte di soggiorno).</p> <p>I Comuni che potranno aumentare fino a 10,00 euro l'imposta di soggiorno saranno individuati con un apposito DM.</p>

### 3 ALTRE PRINCIPALI NOVITÀ

Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nel DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157.

Argomento	Descrizione
<p><b>Progressiva riduzione dei limiti all'utilizzo dei contanti</b></p>	<p>Con l'art. 18 del DL 124/2019 convertito viene previsto un progressivo abbassamento del limite all'utilizzo del denaro contante verso quota 999,99 euro, dagli attuali 2.999,99 euro. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'importo limite di 999,99 euro varrà dall'1.1.2022;</li> <li>• dall'1.7.2020 al 31.12.2021, invece, varrà l'importo limite di 1.999,99 euro.</li> </ul> <p>Un analogo abbassamento del limite verso quota 999,99 euro è previsto anche per la soglia relativa all'attività di cambiavalute.</p> <p><b>Conseguenze sulla disciplina sanzionatoria</b></p> <p>Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.</p> <p>Per esigenze di coerenza sistematica rispetto alle novità apportate in ordine ai limiti di utilizzo del denaro contante, si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le violazioni commesse e contestate dall'1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro (dagli attuali 3.000,00);</li> <li>• per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall'1.1.2022, il minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.</li> </ul> <p>Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione continua ad essere quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.</p>
<p><b>Obbligo di accettare pagamenti tramite carte</b></p>	<p>I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso "carte di pagamento"; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica (sono in ogni caso fatte salve le disposizioni antiriciclaggio del D. Lgs. 231/2007).</p> <p>Il DL 124/2019 aveva previsto che, a decorrere dall'1.7.2020, la "mancata accettazione" di pagamenti tramite carte di pagamento, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarebbe stata punita con la sanzione amministrativa di 30,00 euro, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale fosse stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Tale previsione è stata soppressa in sede di conversione in legge.</p>
<p><b>Rinegoziazione dei mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva</b></p>	<p>L'art. 41-bis del DL 124/2019 convertito introduce la possibilità per il debitore, a determinate condizioni, ove una banca o una società veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, abbia avviato o sia intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto la prima casa di abitazione del debitore, di chiedere la rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia prima casa e con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.</p> <p><b>Disposizioni attuative</b></p> <p>Con decreto interministeriale saranno stabilite le ulteriori modalità applicative della nuova disciplina.</p>

#### 4 NOVITÀ IN MATERIA DI DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

Di seguito si riepilogano le novità in materia di diritto penale tributario contenute nel DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157.

Argomento	Descrizione
<p><b>Premessa - Entrata in vigore</b></p>	<p>Sono previste numerose e rilevanti novità in materia di diritto penale tributario di cui al DLgs. 74/2000 (recante disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e di IVA) attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interventi su talune sanzioni (aumentate) e soglie di punibilità (ridotte);</li> <li>• l'estensione alle sole fattispecie penali tributarie "fraudolente" (artt. 2, 3, 8 e 11 del DLgs. 74/2000) della c.d. "confisca per sproporzione" o "allargata";</li> <li>• la configurazione delle sole fattispecie più gravi (artt. 2, 3, 8, 10 e 11 del DLgs. 74/2000) quali reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex DLgs. 231/2001;</li> <li>• l'estensione della causa di non punibilità di cui all'art. 13 co. 2 del DLgs. 74/2000 anche alle fattispecie di cui agli artt. 2 e 3 del DLgs. 74/2000.</li> </ul> <p><b>Entrata in vigore</b></p> <p>Tali novità hanno efficacia dal 24.12.2019 (data di pubblicazione sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> della legge di conversione del DL 124/2019).</p>